



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il ricorso gerarchico presentato, il 13 giugno 2018, dal signor Angelo Bulone, domiciliato, insieme alla madre Angela Gramaglia e alle sorelle Assuntina e Vincenza Bulone, in XX XXXXX a XXXXX avverso il provvedimento prot. n. 4853 del 16.5.2018 con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento ha quantificato in € 516,46 l'indennità risarcitoria dovuta per la realizzazione di un intervento senza autorizzazione, consistente nella sostituzione della recinzione di un appezzamento di terreno di proprietà dei ricorrenti;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento impugnato perché l'attività di manutenzione eseguita, consiste nella sostituzione della vetusta recinzione in pali di ferro e rete metallica con una nuova della stessa tipologia a delimitazione dei confini dell'oliveto e tale tipologia di intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n.31/2017, allegato A, punto A.13;



REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

VISTE le controdeduzioni inviate dalla Soprintendenza di Agrigento con nota prot. n. 8590 del 13.2.2018;

CONSIDERATO che il D.P.R. 13.2.2017 n.31 include tra gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica , al punto 13 dell'Allegato A “ gli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno.... “

RITENUTO di dover accogliere, perché l'intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica, il ricorso gerarchico presentato dal signor Angelo Bulone avverso il provvedimento prot. n. 4853 del 16.5.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato il 13 giugno 2018, dal signor Angelo Bulone , domiciliato, insieme alla madre Angela Gramaglia e alle sorelle Assuntina e Vincenza Bulone, in XXX XXXX XX a XXXXXX avverso il provvedimento prot. n. 4853 del 16.5.2018 con cui la Soprintendenza per i beni culturali di Agrigento ha quantificato in € 516,46 l'indennità risarcitoria dovuta per la realizzazione di un intervento senza autorizzazione, consistente nella sostituzione della recinzione di un appezzamento di terreno di proprietà dei ricorrenti;

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento prot n. 4853 del 16.5.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento a mezzo pec.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 03 ottobre 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro *F.to*